



OXFAM Policy Lines

Il Decreto Immigrazione n°113/2018: una risposta sbagliata alla necessaria riforma del sistema di accoglienza.

Dall'analisi del testo del Disegno di Legge S840 (ex DL 113/18), c.d. "Decreto Salvini", relativamente alle materie disposte nel Titolo I (*"Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione"*) emerge una visione delle politiche dell'asilo parziale, securitaria, discriminatoria, che avrà tra gli effetti principali il sostanziale smantellamento del diritto d'asilo, l'affossamento del sistema SPRAR con il circuito economico virtuoso che attualmente promuove, la produzione di nuovi irregolari e l'aumento dell'insicurezza (percepita e reale) su tutti i territori. Il tutto senza dare alcuna risposta all'ineludibile questione della regolamentazione di politiche migratorie di ingresso.

Il Disegno di Legge ora all'esame del Senato, inoltre, risulta particolarmente allarmante per le molteplici illegittimità costituzionali che contiene. Che riguardano tutti, italiani e stranieri, richiedenti asilo e non.

Le criticità dal punto di vista costituzionale

Il provvedimento desta grande preoccupazione dal punto di vista dell'aderenza al testo costituzionale, in particolare riguardo:

- **La mancanza del requisito di “caso straordinario di necessità ed urgenza”** che rende legittimo il ricorso alla decretazione d'urgenza (ex. Art. 77 della Costituzione). Non si comprende infatti dove risiedano necessità e urgenza a fronte di un provvedimento che si configura come un tentativo di riforma complessiva di alcuni istituti giuridici da tempo presenti nel nostro ordinamento (come ad esempio la protezione umanitaria, istituita nel 1998). A maggior ragione a fronte del drastico calo degli arrivi degli ultimi mesi e il conseguente progressivo svuotamento dei centri di accoglienza.
- **L'abolizione della protezione umanitaria**, in violazione degli art.10 e 117 della Costituzione. Il diritto d'asilo non può infatti ritenersi completamente adempiuto dal solo recepimento, nella normativa nazionale, delle diritto internazionale riguardante lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria: la protezione umanitaria concorre a rendere pieno ed effettivo tale diritto. Infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile l'abrogazione di norme a contenuto costituzionalmente vincolato (come appunto l'art.5 c.6 del D.Lgs.286/98 che istituisce la protezione umanitaria) la cui abrogazione o radicale modifica comporterebbe una seria lesione di quel precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento.
- **Il trattenimento dei richiedenti asilo a scopo identificativo** sul territorio nazionale ed alla frontiera. La violazione degli art.10 e 13 della Costituzione appare palese: l'ambito di applicazione sembra infatti riguardare tutti i richiedenti asilo, senza distinzioni di sorta –non solo quelli, dunque, che rifiutino di farsi identificare- e non vengono tassativamente indicate le ipotesi (che la Carta Costituzionale definisce “casi eccezionali di necessità e urgenza”) nelle quali il trattenimento può essere disposto.
- **La discrezionalità amministrativa riguardo al luogo del trattenimento.** In ulteriore violazione dell'art.13 della Costituzione la previsione che comporta il trattenimento in strutture “idonee” nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'ufficio di frontiera, dietro autorizzazione del giudice di pace, in caso di indisponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio. La norma appare palesemente illegittima nel momento in cui non prevede né le modalità del trattenimento né caratteristiche e ubicazione dei c.d. “locali idonei”.
- **L'esclusione dalla protezione internazionale in caso di condanna di primo grado.** Appare evidentemente in contrasto con il principio di presunzione di innocenza stabilito dall'art.27 della Costituzione la possibilità di espellere un richiedente asilo, dopo la valutazione del suo caso da parte della Commissione Territoriale di riferimento tramite il c.d. “procedimento immediato”, in seguito a condanna di primo grado, senza che sia necessario attendere la condanna definitiva.

Le conseguenze della conversione in legge ordinaria del Disegno di Legge S840.

La conversione in legge ordinaria del DDL S840 avrà conseguenze fortemente impattanti sul territorio e le comunità locali. Questi ambiti che destano maggiore preoccupazione:


La “fabbricazione” di nuovi irregolari.

L'insieme delle misure previste dal Disegno di Legge, qualora adottate, avrà come naturale conseguenza l'aumento cospicuo di persone irregolarmente presenti sul territorio. In particolare, denunciando come sicure fonti di nuova irregolarità:

- La soppressione dell'istituto della protezione umanitaria, solo parzialmente mitigato dall'introduzione di tre casistiche su cui derogare, che fino ad ora consentiva di tutelare e avviare a percorsi di integrazione persone in condizioni di particolare fragilità (minori, genitori soli con figli minori, donne in stato di gravidanza, persone con traumi psichici, anziani, ecc.);
- Il fatto che larga parte degli attuali titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla scadenza di quest'ultimo, non potranno in larga parte convertirlo perché non rientranti nelle ridottissime casistiche previste dalla nuova norma;
- L'istituzione di procedure di frontiera, ovvero una procedura accelerata (e per questo necessariamente meno accurata) che renderà molto difficile presentare con precisione le evidenze della propria storia personale, aumentando esponenzialmente le probabilità di diniego;
- L'ampliamento del catalogo di reati - alcuni minori, come la resistenza a pubblico ufficiale - che in caso di condanna definitiva causerebbero la revoca automatica dello status di rifugiato e di quello di beneficiario della protezione sussidiaria;
- La preoccupante novità descritta all'art. 10, seppur mitigata nella versione del testo passata al vaglio dal Presidente della Repubblica, ovvero l'obbligo di lasciare il paese per i richiedenti asilo condannati anche con sentenza non definitiva per alcuni reati gravi, a seguito di contestuale decisione da parte della Commissione territoriale competente dopo audizione dell'interessato con procedura immediata;
- La revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per alcune tipologie di reati, che rischia addirittura di generare una condizione di apolidia, qualora per ottenere la cittadinanza italiana si sia dovuto rinunciare a quella del Paese d'origine.

L'insieme di queste misure non potrà che generare nuove, tante persone prive di documenti, che resteranno inevitabilmente sul territorio nazionale (semplicemente impensabile che siano tutti rimpatriati), relegati ai margini della vita sociale, oggetto di sfruttamento lavorativo e manodopera facilmente reclutabile e ricattabile dalla criminalità organizzata.

L'ISPI, in una recente simulazione, ha stimato in 130.000 entro il 2020 il numero di nuovi irregolari "prodotti" dalla norma.



L'aumento del contenzioso.

La palese incostituzionalità della maggior parte delle norme contenute nel Disegno di Legge non potrà che far aumentare esponenzialmente azioni giudiziarie destinate al successo, con conseguente ingolfamento degli uffici giudiziari.

Il rischio di mancato accesso a prestazioni sanitarie e sociali.

La previsione volta ad annullare il diritto all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo è fortemente discriminatoria (anche confronto agli altri stranieri regolarmente residenti) ma soprattutto getterà nell'incertezza gli enti locali, che non avranno più contezza sul numero di persone regolarmente presenti sul loro territorio, dato indispensabile per tutti gli atti di programmazione sanitaria e sociale. Impedire l'iscrizione anagrafica del richiedente asilo (persona, lo ricordiamo, *regolarmente* presente sul territorio) riduce fortemente la possibilità di accedere i percorsi di inclusione sociale e lavorativa, poiché è il presupposto indispensabile per l'accesso al nostro sistema di welfare.

I Centri di Permanenza per il Rimpatrio come luoghi militarizzati.

Preoccupante, oltre che poco comprensibile, l'allungamento del periodo di trattenimento delle persone nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) da 90 a 180 giorni, senza che ci sia

nessuna evidenza che tale allungamento corrisponda a una maggiore efficienza nelle espulsioni. È sorprendente, a questo proposito, che sia posta in questo articolo una clausola di invarianza finanziaria, visto che il raddoppio del tempo di permanenza non potrà non comportare oneri per la finanza pubblica. Inevitabile poi pensare che questi centri, che di fatto si trasformeranno in centri di detenzione veri e propri, renderanno le città e le aree che li accoglieranno più militarizzate, aumentando nei cittadini la percezione di insicurezza.

Merito poi un cenno il comma 2 dell'articolo in oggetto che, per le consuete ragioni di urgenza, consente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per i lavori di costruzione, completamento, ristrutturazione e adeguamento dei centri.

Il sistema di accoglienza emergenziale elevato a norma.

Quanto contenuto nell'art.12 del Disegno di Legge S840 va letto in combinato disposto con le linee guida contenute nella Direttiva del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2018.

La conclusione che si può trarre da tale lettura è una sola: la precisa volontà politica di affossare le esperienze di accoglienza funzionanti e virtuose, capaci di generare inclusione e ricadute economiche positive per le comunità che le ospitano, e di alimentare un sistema di prima accoglienza malfunzionante, sottratto alla gestione e al controllo dell'ente pubblico, non in grado di fornire anche MINIMI strumenti di integrazione ai suoi ospiti (ai quali, per puntualizzare, non sarà nemmeno insegnato l'italiano).

L'effetto sarà quindi che le persone in accoglienza resteranno inattive per lunghi periodi (una prospettiva semplicemente alienante per chi ha affrontato un viaggio durissimo per ricostruirsi una vita soprattutto attraverso la possibilità di lavorare e avere un reddito, anche minimo), saranno sostanzialmente inconsapevoli del percorso burocratico che li attende, non impareranno l'italiano, tenderanno a isolarsi o ad essere isolati. Nel migliore dei casi, arriveranno a doversi inserire nella società, qualora la propria richiesta di protezione venisse accolta, con un livello molto basso di autonomia e di competenze utili per il loro percorso di integrazione, assolutamente incolmabile nel periodo di permanenza previsto nello SPRAR.

Da tenere sotto la massima considerazione sarà anche il fatto che questo isolamento e questa sostanziale incapacità di relazionarsi con il contesto in cui si vive produrrà una maggiore diffidenza e un potenziale aumento dell'insicurezza percepita dalla comunità ospitante.

Se a questo si aggiunge che nel testo non si fa nessun cenno alla necessità di condizionare la possibilità di essere ente gestore - con l'averne un'esperienza pregressa e positiva nell'accoglienza e nell'integrazione - ecco che in realtà non si fa altro che creare tutte le condizioni per favorire chi vuole fare business coi migranti e non offrire un servizio necessario alla collettività in modo serio e qualificato.

Ecco invece cosa Oxfam ritiene necessario, in termini di riforma del sistema di accoglienza.

Raccomandazioni operative relative al sistema di accoglienza italiano di richiedenti asilo e rifugiati

Questa sezione del documento ha l'obiettivo di dare indicazioni su come, **nella pratica**, le raccomandazioni che spingono a un miglioramento del sistema di accoglienza possano essere **concretamente realizzabili**.

Tale iniziativa appare ancora più urgente in questo specifico momento storico, a fronte delle previsioni normative in oggetto, che incideranno pesantemente sul sistema di accoglienza, in senso deteriore. Al contrario, è proprio adesso che la consistente diminuzione degli arrivi via mare consente di ragionare con modalità e tempi non viziati dalla percezione dell'emergenza continua.

Queste sono, da tempo, le richieste di Oxfam:

- Arrivare ad un **sistema UNICO nazionale** per l'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo, recuperando il ruolo previsto per lo **SPRAR** (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) al momento della sua istituzione;
- **Gestire la transizione** dal sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), ora numericamente preponderanti, allo SPRAR in modo da **tutelare gli ospiti e le comunità**, garantendo l'innalzamento degli standard e la loro uniformità sul territorio nazionale.

Come fare per raggiungere questi obiettivi?

Come arrivare a un sistema unico nazionale di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati?

E' noto che in Italia non esiste un sistema organico di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, quanto piuttosto il sovrapporsi di diversi livelli e soluzioni dove continua a prevalere la gestione emergenziale e di brevissimo respiro.

Già l'accordo raggiunto in sede di conferenza unificata il 10 luglio 2014 auspicava il **riassorbimento dei progetti di accoglienza prefettizi nello SPRAR** (vedi anche circolare 17.12.2014 n°14906).

Ma le disposizioni contenute nel Disegno di Legge S840 vanno invece in una direzione diametralmente opposta: separare ancora di più i due sistemi, relegando lo SPRAR a un ruolo residuale (accoglienza dei MSNA e delle persone che hanno già ottenuto lo status di rifugiato) e **gonfiando le presenze nei Centri di Accoglienza Straordinaria**, senza contemporaneamente prevedere un innalzamento dei loro standard (anzi abbassandolo drasticamente, come da Direttiva del Ministero dell'Interno del 23/7/2018)

Il nuovo Decreto quindi ufficializza proprio le esperienze più negative, e sistematizza, invece di combatterla, la prassi che in questi anni ha determinato insuccessi e malversazioni: concentrare i richiedenti asilo in strutture "temporanee" (dove in realtà la maggior parte di loro passerà l'intero

periodo di accoglienza, cioè fino a due-tre anni), regolate diversamente da un territorio all'altro, con standard molto bassi in termini di servizi offerti.

Cosa andrebbe fatto, invece, per superare la dicotomia tra CAS e SPRAR e "riassorbire" i Centri di Accoglienza Straordinaria nel Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (sistema efficiente e tutelante, trasparente da un punto di vista della gestione dei fondi, capace di creare ricadute economiche positive sui territori)?

E' necessario:

- Riaffermare con forza la necessità che lo SPRAR torni ad essere **l'unico sistema nazionale** di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, obiettivo con il quale era stato istituito nel 2002.

L'adesione allo SPRAR da parte degli Enti Locali deve essere **incentivata** con il ricorso a modalità premianti per i comuni virtuosi. Aderire alla SPRAR deve risultare *conveniente* per le amministrazioni locali. La clausola di salvaguardia, prevista dalla direttiva del Ministero dell'Interno dell'11 ottobre 2016, non appare infatti sufficiente alla promozione del sistema, anche se ha portato a un aumento dei Comuni coinvolti nel sistema e dei posti disponibili. *Ricordiamo comunque che l'art.118 della Costituzione affida ai Comuni le funzioni amministrative, anche quelle in materia di servizi sociali. In aderenza al testo costituzionale, dunque, l'erogazione delle misure di accoglienza, una volta espletate le funzioni di soccorso, identificazione e prima accoglienza, dovrebbe essere di competenza dell'ente locale e non dell'amministrazione statale.*

- Sostenere adeguatamente, a livello nazionale, un **meccanismo di ingresso dei CAS già operativi all'interno del sistema SPRAR**, tramite la loro partecipazione a bandi SPRAR, che si configureranno come veri e propri **bandi di transito**. Oxfam ha già sperimentato con successo in Toscana questo meccanismo. Di cosa si tratta?

I comuni sul cui territorio si trovano CAS e gli enti gestori di questi ultimi che presentino caratteristiche corrispondenti ai criteri dei bandi SPRAR¹ si consorziano in vista della partecipazione ai suddetti bandi².

Nella proposta progettuale i posti offerti per l'accoglienza **non appartengono a nuove strutture in attesa di apertura, ma sono già attivi come posti di Centri di Accoglienza Straordinaria**. In caso di approvazione del progetto, le strutture vengono formalmente convertite in strutture dello SPRAR.

Seguendo questo sistema i comuni capofila si trovano sul loro territorio progetti di accoglienza già avviati, "evitando" la fase iniziale dell'avvio e dell'inserimento degli ospiti (che resta una delle più delicate), e gli enti gestori transitano in un sistema più tutelante.

¹ Esperienza pluriennale, consecutiva (24 mesi+1 giorno) e in essere nel settore, criteri strutturali adeguati alla normativa regionale in recepimento di quella nazionale.

² Ricordiamo che il decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 (GU Serie Generale n°200 del 27 agosto 2016) ha già introdotto modifiche utili a snellire la partecipazione ai bandi SPRAR e a garantire maggiore continuità alle progettualità già in essere.

Non potranno partecipare ai questi bandi di transito i CAS che non hanno maturato i requisiti necessari per aderire alla rete SPRAR, che andranno quindi “a esaurimento”: mano a mano che gli ospiti usciranno dalle strutture, non subentreranno ospiti nuovi. I nuovi arrivi dovranno essere assorbiti direttamente da strutture SPRAR, dopo la fase di primo soccorso e prima accoglienza.

In attesa del sistema unico nazionale, cosa chiediamo per i CAS?

Il passaggio da Centri di Accoglienza Straordinaria a strutture inserite nello SPRAR richiede tempi congrui e legati alla dinamica dei bandi. Realisticamente, quindi, migliaia di richiedenti asilo e rifugiati continueranno, nel medio periodo, ad essere ospitati in strutture prefettizie in attesa di essere convertite, o in attesa di acquisire i requisiti per essere convertite.

I nuovi scenari aperti dall’emanazione del Decreto Immigrazione-Sicurezza, inoltre, rendono probabile uno scenario in cui al sistema CAS sarà data, improvvidamente, nuova e maggiore centralità. A maggior ragione, si rende **essenziale** una gestione dei bandi CAS che garantisca qualità e trasparenza.

In particolare devono essere garantiti uniformità qualità dei criteri previsti nei bandi prefettizi, l’istituzione di un albo nazionale di soggetti gestori e criteri di rendicontazione stringenti.

Uniformità dei requisiti previsti dai bandi:

I bandi emanati dalle Prefetture devono prevedere **identici requisiti di accesso e tipologie di attività su tutto il territorio nazionale**. La variabilità e la difformità tra i bandi ledono l’equità del sistema e causano disomogeneità antieconomiche.

Oxfam vede favorevolmente la redazione di uno **schema di capitolato unico** applicabile ai bandi delle Prefetture e **pensato su accoglienze di piccole e medie dimensioni**; quello previsto dal Decreto ministeriale del 3/7/2017, infatti, è assolutamente inadeguato, perché pensato per la gestione di grandi centri che, se possono avere un senso in prossimità dei principali punti di accesso al territorio nazionale, sono da evitare nella fase successiva dell’accoglienza per le difficoltà di gestione che comportano e per l’eccessivo impatto sui territori e le comunità.

In particolare, lo schema di capitolato e i singoli bandi devono **obbligatoriamente prevedere**, oltre ai servizi di vitto e alloggio:

- Un numero di posti per struttura comunque **inferiore a 50**.
- **Insegnamento della lingua italiana** come L2 effettuato da **professionisti certificati**, interni o esterni agli enti gestori. Deve essere previsto un **monte ore minimo di 10 ore a settimana**, con attenzione specifica alle modalità di insegnamento, alla formazione di gruppi classe il più possibile omogenei come livello di competenza linguistica e di numerosità compatibile con modalità didattiche interattive. Una riduzione del monte orario potrà essere prevista solo per gli ospiti impegnati in attività lavorative.

- **Consulenza legale finalizzata al colloquio con la Commissione Territoriale** per il riconoscimento della protezione internazionale; ad ogni ospite devono essere **garantiti almeno 2 colloqui preparatori** all'intervista con la Commissione e la preparazione di un dossier scritto da presentare alla Commissione stessa. Gli operatori legali sono avvocati oppure in possesso di idonea certificazione, e possono essere sia interni all'associazione che consulenti esterni.
- **Servizio di mediazione linguistico culturale** per l'orientamento al territorio e l'accompagnamento ai servizi.
- **Supervisione periodica per gli operatori di struttura:** almeno un incontro ogni 3 mesi di supervisione effettuata da uno Psicologo iscritto all'albo o un Counselor con adeguato titolo di studio.
- Un **rapporto operatori/utenti** non superiore a 1:15 come requisito di accesso. Per operatori si intendono gli operatori di struttura, addetti al supporto e all'accompagnamento degli ospiti (e non altre figure professionali come addetti ai pasti o alle pulizie).
- Una specifica attenzione al genere e alle vulnerabilità: devono essere **esplicitamente escluse le situazioni di promiscuità** tra donne e uomini e tra minori e adulti (a meno che ovviamente non si tratti di persone legate da vincoli di parentela).
- Un meccanismo di **referral per le persone particolarmente vulnerabili** (malati, disabili, disturbi psichici anche legati al recente trauma migratorio), che devono essere inviati ai servizi socio-sanitari del territorio e, in caso di situazioni particolarmente gravi, essere trasferiti a centri di accoglienza SPRAR con competenze specifiche.
- **La presenza di spazi comuni adeguati e di connettività Internet.**

Devono comportare punteggio aggiuntivo:

- La scelta di optare per **accoglienza diffusa in piccoli appartamenti** (max. 6-8 posti)
- La vicinanza delle strutture a centri urbani e la disponibilità di trasporti pubblici nelle vicinanze;
- La presenza di un sistema di monitoraggio all'interno delle strutture che tenga traccia non solo del numero e dei dati anagrafici degli ospiti, ma anche dei procedimenti cui sono sottoposti e delle attività che svolgono;
- La presenza di circostanze che spingano all'autonomia, come ad l'auto-cucina e la possibilità di fare la spesa da soli.

La questione del costo pro die/pro capite

E' importante **scoraggiare l'apertura di grandi centri**, troppo impattanti sulle comunità locali, e promuovere invece l'accoglienza diffusa sui territori in piccoli centri o, meglio ancora, in appartamenti.

La nostra esperienza di gestione -circa 40 appartamenti con massimo 6 ospiti ciascuno- ci incoraggia a spingere in questa direzione. Ma per evitare che, con piccole concentrazioni di ospiti, il corrispettivo pagato dalle Prefetture non sia sufficiente a garantire tutti i servizi che riteniamo obbligatori, è necessario prevedere **costi pro die e pro capite diversificati a seconda delle dimensioni del centro di accoglienza**: se ci si propone di aprire una struttura più grande, il finanziamento può essere inferiore ai 35 euro al giorno pro die/pro capite, perché è possibile giocare su economie di scala, ma se ci si propone di aprire un progetto d'accoglienza diffusa in appartamenti il costo deve essere più alto.

Istituzione di un albo dei soggetti gestori:

Oxfam è favorevole alla costituzione di un albo (su base nazionale o regionale) che raccolga gli enti autorizzati a svolgere attività di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. Parallelamente, sarebbe auspicabile che le Regioni includessero anche i centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nella normativa regionale sull'accreditamento.

Questi potrebbero essere i requisiti minimi di iscrizione all'albo.

- Menzione, nello statuto/atto costitutivo dell'ente gestore, di attività di erogazione servizi a migranti o altre categorie di persone a rischio di marginalità o fragilità sociale, non necessariamente in forma residenziale;
- Esperienza di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati di almeno 24 mesi continuativi e attualmente in essere;
- Presenza di bilancio certificato e di un sistema gestione qualità (SGQ).

L'albo degli enti gestori di strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati verrà costituito tramite un avviso pubblico. Gli enti gestori in possesso dei requisiti per l'albo potranno chiedere di entrare a farne parte in qualunque momento, ma dovranno contestualmente **accreditare** le strutture che intendono adibire a centro di accoglienza secondo la normativa regionale di riferimento.

Ciò permetterà:

- La creazione di un sistema informativo e di monitoraggio delle strutture di accoglienza che oltre alle funzioni di analisi e valutazione, garantisca qualità ed efficacia nella gestione, anche attraverso una mappatura puntuale delle disponibilità di unità di offerta sul territorio regionale;

- La definizione di protocolli di verifica omogenei su scala regionale dei requisiti di igiene e sanità pubblica delle strutture.

Introduzione di un meccanismo di rendicontazione trasparente:

La gestione amministrativa ed economica dei CAS deve essere gradualmente avvicinata a quella dello SPRAR, quindi deve passare da un meccanismo di fatturazione a uno di rendicontazione analitica (che consente di capire COME sono stati spesi i soldi, e non solo quanti ne sono stati spesi).

In particolare, è necessario che anche i CAS siano vincolati a utilizzare quote prestabilite dell'intero budget per le singole voci di spesa (es. risorse umane x%, locazioni e utenze x%, servizi per l'integrazione x%, ecc.) e che rendano trasparente queste modalità di utilizzo attraverso una rendicontazione semestrale.

Per informazioni relative al contenuto del documento o all'attività di Oxfam Italia, potete contattare Giulia Capitani (giulia.capitani@oxfam.it) o Paolo Pezzati (paolo.pezzati@oxfam.it).

Oxfam www.oxfam.org

Oxfam is an international confederation of seventeen organizations working together in over 90 countries: Oxfam America (www.oxfamamerica.org), Oxfam Australia (www.oxfam.org.au), Oxfam-in-Belgium (www.oxfamsol.be), Oxfam Canada (www.oxfam.ca), Oxfam France (www.oxfamfrance.org), Oxfam German (www.oxfam.de), Oxfam GB (www.oxfam.org.uk), Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk), Oxfam India (www.oxfamindia.org), Oxfam Intermon (www.oxfamintermon.org), Oxfam Ireland (www.oxfamireland.org), Oxfam Italy (www.oxfamitalia.org), Oxfam Japan (www.oxfam.jp), Oxfam Mexico (www.oxfammexico.org), Oxfam New Zealand (www.oxfam.org.nz), Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl), Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca)